



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI FIRENZE

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PEZZUTI	VALENTINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BALLI	GIORGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SACCHETTINI	EUGENIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 262/14 depositato il 04/02/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600845 IRPEF-ALTRO 2006
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600848 IRPEF-ALTRO 2006
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600853 IRPEF-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600858 IRPEF-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600859 IRPEF-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600860 IRPEF-ALTRO 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600861 IRPEF-ALTRO 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600862 IRPEF-ALTRO 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600866 IRPEF-ALTRO 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600869 IRPEF-ALTRO 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600874 IRPEF-ALTRO 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010600880 IRPEF-ALTRO 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030600790 IVA-ALTRO 2006
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030600790 IRAP 2006
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030600794 IVA-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030600794 IRAP 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030600805 IVA-ALTRO 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030600805 IRAP 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030600808 IVA-ALTRO 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030600808 IRAP 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030600810 IVA-ALTRO 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030600810 IRAP 2010
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dai ricorrenti:

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 262/14

UDIENZA DEL

15/12/2014

ore 08:30

SENTENZA

N°

79

PRONUNCIATA IL:

15 DIC. 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

19 GEN. 2015

Il Segretario

Manfredi





Fatto- Svolgimento del Processo- Motivi della Decisione-

La società [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ha impugnato con unico atto n 17 avvisi di accertamento in epigrafe per ILDD, IVA ed IRAP in relazione alle annualità 2006- 2010.

Fatto.

Gli accertamenti in oggetto hanno preso le mosse dalla verifica fiscale effettuata nel 2012 a carico della società " [redacted] " e conclusa con emissione di un PVC del 03/10/2012.

I verificatori , al termine della verifica, hanno concluso che la suddetta società nel periodo 2004-2010 ha emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di numerosi clienti, tra i quali era compresa anche la società ricorrente.

In sostanza l [redacted] è apparsa come se avesse operato quale " cartiera" nel periodo temporale suddetto e fosse indicata quale fornitore nelle comunicazioni Cli.Fo inviate da diverse decine di società.

Gli elementi emersi dall'indagine sono stati i seguenti : 1) La [redacted] è un evasore totale a partire dal 1999; 2) negli anni 2006 e 2007 è stata indicata come fornitore di svariate società nelle c.d. liste Cli.Fo per importi considerevoli, pari ad 1 milione di Euro per ciascuna annualità; 3) la società suddetta era priva di qualsiasi struttura per poter svolgere la sua attività (trattasi di noleggio di piattaforme aeree e macchinari per l'edilizia); era priva di dipendenti; la sede legale coincideva con l'abitazione dei coniugi [redacted] e [redacted] rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della [redacted]; 4) la famiglia [redacted] composta di quattro persone, viveva con un solo reddito di appena € 17.000,00, pur dovendo pagare le rate di un mutuo ipotecario contratto per un valore capitale di € 250.000,00.

In aggiunta a quanto riportato è stata rinvenuta una chiavetta USB con decine di files avente ad oggetto le fatture emesse da [redacted] nei confronti di società clienti che il Sig. [redacted] ha confermato essere fatture emesse per operazioni inesistenti. Lo stesso Sig. [redacted] ha dichiarato a verbale di aver iniziato nel 2004 ad emettere fatture per operazioni inesistenti allo scopo di far fronte alla sua pesante situazione debitoria.

L'Ufficio, per completezza d'indagine , ha svolto anche indagini bancarie e non tutti gli importi fatturati nel periodo 2006- 2011 (circa € 7.000.000,00) sono risultati versati nei c/ c della società e dei soci, ma soltanto € 5.900.000,00.

L'Ufficio ha altresì rilevato che a seguito dell'accredito in c/ c di una somma di denaro a mezzo bonifico, nei giorni appena successivi, seguivano prelevamenti in contanti o a/ c pari alle stesse somme di denaro prima accreditate.

Ebbene, nel periodo 2006-2010, la ricorrente ha ricevuto dalla [redacted] fatture per circa € 60.000,00 che l'Ufficio ha recuperato a tassazione.

Per tutti i motivi riportati l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.

La ricorrente nei motivi del ricorso eccepisce l'illegittimità per carenza istruttoria sulla veridicità ed effettività dei rapporti intercorsi tra la [redacted] as e la [redacted] e comunque per aver il contribuente assolto all'onere della prova contraria . In particolare assume che le prestazioni di servizi potrebbero essere state fornite dalla [redacted] avvalendosi di manodopera al nero, ed in via

preliminare – ritiene che l'attività istruttoria dell'Ufficio sia priva di quella gravità, precisione e concordanza necessarie per poter fondatamente sostenere la fittizietà dei rapporti e delle prestazioni effettuate dalla [redacted]; contesta inoltre che l'Ufficio non abbia preso minimamente in considerazione l'ipotesi dell'inesistenza soggettiva delle prestazioni nel senso che la Ceramelli sas potesse essere stata utilizzata quale "soggetto interposto" al fine di occultare al fisco i ricavi conseguiti dall'effettivo esecutore delle prestazioni documentate.

Conclude con la richiesta di dichiarare l'illegittimità e per l'effetto l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati con vittoria di spese di giudizio.

L'Ufficio ritualmente costituito controdeduce sostenendo la legittimità e la correttezza del proprio operato e pertanto chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Motivi della decisione

Dal quadro che è stato riportato nella descrizione del fatto, emerge che la società [redacted], ha usufruito di fatture da parte della soc. [redacted] operazioni di servizi inesistenti.

In sede di redazione del PVC nei confronti della [redacted] è emerso che lo stesso socio Sig. [redacted] ha confermato che la società verificata ha emesso fatture per operazioni inesistenti; inoltre ha dichiarato a verbale che era dal 2004 che la società emetteva fatture per operazioni inesistenti al fine di far fronte alla propria situazione debitoria.

Dai vari controlli incrociati con i "clienti" della [redacted] è risultato che le prestazioni da quest'ultima fornite non avevano nessuna attinenza con il suo oggetto sociale, le fatture erano generiche nel descrivere la prestazione supposta eseguita, erano prive di date e dei luoghi in cui dette prestazioni sarebbero state effettuate ed erano prive della indicazione della targa o del telaio del mezzo per l'edilizia noleggiato.

Sempre dall'indagine è emerso che la [redacted] ha svolto interventi edili senza che disponesse dei lavoratori dipendenti in grado di svolgere tali lavori. Anche le indagini bancarie dimostrano chiaramente che alle prestazioni supposte fornite, facevano seguito accrediti sui c/c della ricorrente e dopo brevissimo tempo seguivano prelievi di pari importo, che hanno fatto presumere fondatamente che tali prelievi servissero per restituire quanto in precedenza accreditato con i bonifici bancari.

Dalle indagini condotte dall'Ufficio nei confronti della [redacted] emerge che di fronte alla richiesta avanzata dall'Ufficio a fornire la documentazione contabile ed extracontabile (ordini, contratti, preventivi, fax, lettere, e-mail, e quant'altro potesse essere utile), veniva fornita la documentazione contabile, costituita da registri IVA e fatture relative al fornitore Ceramelli sas, mentre con riferimento a quella extracontabile, la parte dichiarava di non possedere alcun documento relativo alle prestazioni ricevute dalla Ceramelli Piattaforme sas: tale circostanza è quantomeno sospetta, in quanto appare poco plausibile che non esista nessun documento che possa regolarizzare i rapporti commerciali fra due aziende.

Nel corso delle indagini è stato accertato che in occasione della prima convocazione l'Ufficio aveva chiesto ai soci Bellini ed Ancillotti la conferma che le fatture rinvenute si riferivano ad operazioni inesistenti, il che è stato verbalizzato in data 31/05/2012. Senonché nel contraddittorio successivamente tenuto, in data 26/09/2012, è stato ritrattato quanto in precedenza affermato, avendo dichiarato che soltanto alcune delle prestazioni fatturate sarebbero inesistenti mentre vi erano anche prestazioni realmente effettuate. Sullo specifico punto, l'Ufficio ha chiesto invano ai due soci, in merito alle prestazioni qualificate dal [redacted] come "effettivamente avvenute" di fornire indicazioni o riscontri esaustivi sulla provenienza dei mezzi noleggiati e sul personale impiegato per le prestazioni di servizi. Quindi anche questi fatti dimostrano la inconsistenza delle argomentazioni portate dalla ricorrente a sostegno della propria linea difensiva.



Ad ulteriore supporto della tesi della inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate da
la _____, è opportuno segnalare che il PM ha contestato a tutti gli utilizzatori- compresa
la _____ - l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture
inesistenti emesse dalla società _____. A tal proposito è stato rinviato a giudizio il
Sig. _____, rappresentante legale della _____. Insomma è lo stesso PM
che, successivamente allo stralcio delle varie posizioni degli utilizzatori, tratta le operazioni in
contestazione come oggettivamente inesistenti.

La Commissione ritiene che l'Ufficio abbia dimostrato con un solido impianto, il presupposto
dell'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture contestate, fornendo validi elementi per
affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie.

Trattandosi nella fattispecie di deduzioni e detrazioni d'imposta, grava sul contribuente l'onere
probatorio, tanto più in ipotesi di operazioni inesistenti, come afferma consolidata giurisprudenza di
legittimità (Cass. N. 8211/ 2011; Cass. 951 del 06/01/ 2009). La buona fede e la correttezza
formale della contabilità non possono " costituire un comodo alibi per giustificare una violazione
delle leggi fiscali " (Cass., sent. N. 2847/ 2008) . Qualora l'Amministrazione contesti al
contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca
attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente
dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti " (Cass., sent n 17377
del 24 / 07 / 2009).

La Commissione ritiene che la ricorrente non abbia dato prova della effettività dei servizi fatturati
dalla Ceramelli sas e pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al
riborso delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese , liquidate in complessivi €
2.500,00.

Così deciso in Firenze, il 15 / 12 / 2014

Il Relatore

(Dott. Giorgio Balli)

Il Presidente

(Dott. Valentino Pezzuti).

